

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 626/85 relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8 e l'articolo 20,considerando che il regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1470/88 <sup>(4)</sup>, designa gli organismi ammassatori presso i quali devono essere presentate le offerte di acquisto dei prodotti posti in vendita ad un prezzo fissato nell'ambito di una procedura di gara; che per consentire all'organismo ammassatore spagnolo, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 426/86, di acquistare, nel corso degli ultimi due mesi della campagna, uve sultanine, uve secche di Corinto o fichi secchi, è opportuno completare l'elenco degli organismi ammassatori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85 è aggiunto il seguente trattino:

«— nel caso di prodotti detenuti da un organismo ammassatore spagnolo, all'organismo ammassatore interessato presso la sede sociale del SENPA, c/ Beneficiencia 8, 28004-Madrid».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*  
Frans ANDRIESEN  
*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 75.